



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C.
n. 19 del 28 FEB. 2019

ART. 1 – Finalità e criteri generali

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio; rientra fra i servizi a domanda individuale.

Art. 2 – Destinatari e bacini di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado residenti nel Comune di Villa Bartolomea e per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica di competenza, qualora la distanza casa-scuola risulti almeno di km 1 per la scuola dell'infanzia, di km 1,5 per la scuola primaria e km 2 per la scuola secondaria di primo grado.

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero di posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si tiene conto della maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica di competenza rispetto al minimo prestabilito. Hanno comunque la priorità gli alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico.

ART. 3 – Calendario ed orari

Il servizio è stabilito dal Comune compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. E' effettuato dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato solo in orario antimeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

In caso di uscite anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.

Il servizio può essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (neve, ghiaccio, ecc...);
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Comune;
- nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi, ecc..

Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia ai dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio.

ART. 4 – Piano annuale di trasporto scolastico

L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.

Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

ART. 5 – Sicurezza e responsabilità

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente art. 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento. In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.

La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo articolo.

ART. 6 – Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Il servizio di accompagnamento è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia; è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- affida gli alunni al personale della scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;

- sorveglianza i bambini durante il percorso.

L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelievo del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio o consegnata direttamente all'assistente scuolabus.

Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso la sede comunale, dove il genitore o la persona da lui autorizzata potrà raggiungerlo per il rientro a casa. In tal caso dovrà essere corrisposto al Comune un rimborso spesa calcolato in maniera forfettaria nell'importo di € 50,00.

Qualora una simile situazione si verificasse per tre volte nel corso dell'anno scolastico senza giustificato motivo, l'alunno verrà escluso dal servizio ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola. In ogni caso, non sarà previsto alcun rimborso.

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 7 - Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

Il genitore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione stabilita dall'Amministrazione Comunale. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso. Le richieste di iscrizione vanno consegnate entro il 30 Agosto di ogni anno.

La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio; nel caso di rinuncia, essa ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico.

Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio all'ordinaria organizzazione dello stesso. Coloro che presentano domanda in corso d'anno e che la vedono accolta sono tenuti al pagamento del servizio in funzione dei mesi effettivi di fruizione.

ART. 8 – Sottoscrizione del regolamento

La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 7 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accettate.

ART. 9 – Comportamento e sanzioni

L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'assistente scuolabus.

In caso di comportamenti scorretti ripetuti nel tempo, il servizio può essere sospeso da un minimo di tre ad un massimo di dieci giorni; se il comportamento scorretto si ripete dopo un primo periodo di sospensione, l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico.

Nel caso si arrechino danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.

La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.

L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro: in questo caso chiede l'intervento delle forze di Polizia Locale.

ART. 10 – Tariffe e agevolazioni

Le tariffe e le agevolazioni vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; le agevolazioni si applicano solamente agli alunni residenti nel Comune di Villa Bartolomea.

il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione oppure in due rate e precisamente:

50% all'atto dell'iscrizione;

50% entro 31 Gennaio.

Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni o esoneri.

In caso di mancato pagamento, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30/60 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.

ART. 11 – Uscite didattiche

Realizzata la finalità primaria del servizio il Comune, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse, può mettere a disposizione i propri automezzi per trasportare gli alunni in uscite didattiche all'interno del territorio comunale, dal lunedì al venerdì mattina negli orari compresi fra le 9,30 e le 11,30; tali uscite sono gratuite.

Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, deve far pervenire, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una richiesta scritta all'Ufficio Scuola; entro 3 giorni verrà data comunicazione sull'esito della richiesta.

ART. 12 – Doveri dei dipendenti comunali

Il personale preposto allo svolgimento del servizio scuolabus (dipendente comunale, personale in convenzione o personale volontario) è tenuto al rispetto del

Regolamento recante norme di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013.

Eventuali inosservanze della direttiva potranno essere segnalate dagli utenti all'Amministrazione comunale tramite il Responsabile del servizio interessato.

ART. 13 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, abrogando tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.